



A. M. A. T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

COLOSIMO Vincenzo contro A.M.A.T. - Ricorso alla Suprema Corte di Cassazione - Proposizione controricorso con ricorso incidentale - Affidamento mandato all'avv. Cataldo RIZZO di Taranto.-

L'anno millenovecentottantatre il giorno 12 (dodici) del mese di Luglio, alle ore 18.00 in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO

3. Vito Franco FIORE

4. Enrico GRILLI (a.g.)

5. Alberto GALLUZZO (a.g.)

6. Matteo MALANDRINO

7. Giuseppe MESTO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Francesco RUGGIERI (a.g.)

9. Cosimo MICCOLI (con diritto a voto).-

f.f.

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott./Ing. Sig. Francesco PUCCI

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- PREMesso che con deliberazione n. 199 dell'8/giugno/1983 si decideva, fra l'altro, di proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, n. 78/83, con la quale l'A.M.A.T. è stata condannata al risarcimento dei danni in favore di COLOSIMO Vincenzo, e di affidare il mandato relativo all'avv. Cataldo RIZZO di Taranto;

- CHE, nelle more della notifica del detto ricorso, in data 21/giugno/1983 è stato notificato al domiciliatario in LECCE dell'A.M.A.T., avv. Nicola MANNO, il ricorso per Cassazione proposto dal COLOSIMO;
- RITENUTO, pertanto, che la procedura da eseguirsi è ora quella del controricorso con ricorso incidentale, giusta gli artt. 370 e 371 del C.P.C.;
- RITENUTO, quindi, doversi deliberare in conseguenza, a modifica della citata deliberazione n° 199 dell'8/giugno/1983;
- AVUTO il voto consultivo del f.f. Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi

Inoltre, per la deliberazione n° 199 dell'8/giugno/1983, si delibera:

DELIBERA

- 1) - di opporre controricorso con ricorso incidentale al ricorso per Cassazione, fatto notificare da COLOSIMO Vincenzo avverso la sentenza n. 78/83 della Corte d'Appello di Lecce, emessa il 17/12/1982 e depositata il 26/2/1983, con affidamento del mandato relativo all'avv. Cataldo RIZZO di Taranto, e con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Massimo GRIMALDI in ROMA, al Viale Gorizia, n. 24/E;
- 2) - di liquidare in favore dell'avv. Cataldo RIZZO un acconto spese di £. 800.000.=(ottocentomila), oltre I.V.A. 18% e CAP, come per legge, mediante emissione di mandato di pagamento al suo nome e con imputazione sul CAP. 5 - Titolo I° - Uscite Effettive - del bilancio di previsione dell'anno 1983.-

Il Segretario
[Firma]

Visto:

Il Presidente

[Firma]

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Esercizio 1983 Titolo I Categ. -

Cap. 5 Art. -

SPESA PER PRESTAZIONI DI
SERVIZI

Stanziamento originario L. 1053'000'000

Somme aggiunte L. -

Totale L. 1053'000'000

Somme di rullo L. -

Stanziamento riformato L. 1053'000'000

Somme già imputate L. 593'999'892

Am. del presente impegno L. 960'000

Disponibilità di impegni L. 458'040'908

V. Lanzetta

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 19/7/1983
 La Giunta Municipale nella seduta
 Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 26/7/1983
 Resa esecutiva il 11/8/1983

Il **Direttore** Superiore
(**Francesco FERRANTE**)



ALL'UFFICIO MUNICIPALIZZATE

COMUNE DI TARANTO

Segreteria Generale

c.p.c. ALL'UFFICIO

A.M.A.T.

AMAT-TARANTO	
29.03.1983	
N° 4949/83	di PROT.

S E D I

DECISIONE DELLA G.M. RIUNITASI IL 26.7.1983

Oggetto : Delibera A.M.A.T. n. 239 del 12.7.1983

(Relatore Sindaco)

La G.M., nella seduta del 26.7.1983 (assenti: Armentani, Pellicore,
D'Ippolito, Di Lorenzo, Anzalone)

Prende Atto.

Ass/te Dr. Antonio Durante V. Segretario Generale

IL V. SEGRETARIO GENERALE
(dr. Antonio DURANTE)

Taranto, li 26.7.1983

IL PRESIDENTE DELLA G.M.



74100 Taranto, 18/luglio/1983

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

Spett.le

ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE

del Comune di Taranto

TARANTO

N. di protocollo 1817/83 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Compiegata alla presente, trasmettiamo per opportuna conoscenza, n. 3 (tre) copie dei provvedimenti adottati dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

- Del. N° 217 = Approvazione Capitolato d'Appalto per acquisto nuovi autobus.
- " N° 225 = Autorizzazione partecipazione riunione FEDERTRASPORTI per il giorno 14/7/83 a Reggio Calabria.
- " N° 227 = Presa atto sentenza VIGGIANI/AMAT.
- " N° 229 = Presa atto contributi dovuti all'I.N.P.S.-Roma a seguito del pensionamento -Legge 336 del 24/5/70 e n. 824 del 9/10/1971 - dell'ex agente LEO Orlando.
- " N° 230 = Ricorso promosso dall'ex agente VARESE Francesco - Resistenza - Nomina difensore -.
- " N° 231 = Ricorso promosso dal dipendente CORCELLA Domenico + 9 - Resistenza - Nomina difensore.
- " N° 232 = Ricorso promosso dal dipendente DE VITA F.sco + 9 - Resistenza - Nomina difensore.
- " N° 236 = Presa atto denunce alla Questura per furto uffici Via D'Aquino.
- " N° 239 = COLOSIMO Vincenzo contro AMAT - Ricorso alla Suprema Corte di Cassazione - Proposizione controricorso con ricorso incidentale - Affidamento mandato allo avv. Cataldo RIZZO di Taranto.
- " N° 235 = Integrazione Commissione per la stesura del Regolamento aziendale relativo ai Sinistri.
- " N° 233 = Ricorso promosso dal dipendente TORRISI Giuseppe + 9 Resistenza - Nomina difensore.
- " N° 240 = Proroga effetto deliberazione n. 136 del 30/3/1983.
- " N° 226 = Presa atto lavoro straordinario effettuato nel mese di maggio 1983.
- " N° 224 = Autorizzazione trasferta a Pistoia presso la Soc. INBUS.

Distinti saluti.

FF.VM.-

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)
[Signature]



74100 Taranto, 18/luglio/1983

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

Spett.le REGIONE PUGLIA

Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali

N. di protocollo

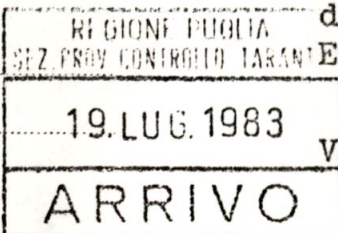
1818

Rip.

Risposta a N.

del

Allegati N.



Via De Cesare, 102

TARANTO

Trasmettiamo oggetto delle sottoindicate deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda:

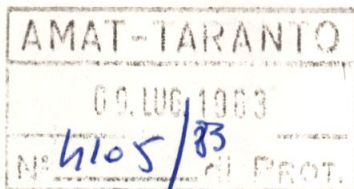
- Del. N° 217 = Approvazione Capitolato d'Appalto per acquisto nuovi autobus.
- " N° 225 = Autorizzazione partecipazione riunione FEDERTRASPORTI per il giorno 14/7/83 a Reggio Calabria.
- " N° 226 = Presa atto lavoro straordinario effettuato nel mese di Maggio 1983.
- " N° 227 = Presa atto sentenza VIGGIANI/AMAT.
- " N° 224 = Autorizzazione trasferta a Pistoia presso la Soc. INBUS.
- " N° 229 = Presa atto contributi dovuti all'I.N.P.S.-Roma a seguito del pensionamento - legge 336 del 24/5/70 e n. 824 del 9/10/71 - dell'ex agente LEO Orlando.
- " N° 230 = Ricorso promosso dall'ex agente VARESE Francesco - Resistenza - Nomina difensore.
- " N° 231 = Ricorso promosso dal dipendente CORCELLA Domenico + 9 - Resistenza - Nomina difensore.
- " N° 232 = Ricorso promosso dal dipendente DE VITA Francesco + 9 - Resistenza - Nomina difensore.
- " N° 236 = Presa atto denunce alla Questura per furto uffici Via D'Aquino.
- " N° 239 = COLOSIMO Vincenzo contro AMAT - Ricorso alla Suprema Corte di Cassazione - Proposizione controricorso con ricorso incidentale - Affidamento mandato allo avv. Cataldo RIZZO di Taranto.
- " N° 240 = Proroga effetto deliberazione n. 136 del 30/3/ 1983
- " N° 235 = Integrazione Commissione per la stesura del Regolamento aziendale relativo ai Sinistri.
- " N° 233 = Ricorso promosso dal dipendente TORRISI Giuseppe + 9 Resistenza - Nomina difensore.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(FERRANTE)
Ferrante

FF/VM.-

URGENTE



per la C.A.
Taranto, li 7 LUGLIO 1983

ILL.MO SIGNOR

PRESIDENTE DELL'AMAT

T a r a n t o

ALL:DUE

Oggetto: COLOSIMO Vincenzo contro AMAT-Ricorso per Cassazione-

Stamani, mentre mi accingevo a notificare il ricorso per Cassazione contro il Sig.COLOSIMO Vincenzo, deciso con deliberazione n.199 dell'8.6.1983, l'Ufficio Legale del Comune mi ha comunicato che l'Avv.MANNO, domiciliatario dell'AMAT per il giudizio in appello, aveva trasmesso il ricorso per Cassazione proposto dal COLOSIMO, avverso la stessa sentenza, notificato ad esso domiciliatario il 21 GIUGNO 1983-

Cio' stante, l'AMAT non può piu' dare luogo ad un autonomo ricorso ma, secondo il disposto degli artt.370 e 371 C.P.C., ad un controricorso con ricorso incidentale-

Cio' stante, nell'inviare copia del detto ricorso del COLOSIMO, trasmessomi dall'ufficio comunale suddetto, invio schema del provvedimento da adottarsi ai fini della proposizione degli atti ai quali l'AMAT è legittimata dalle suesposte norme-

Con l'occasione rivolgo cortese invito a volermi corrispondere un acconto spese di almeno L.800.000=, avuto riguardo anche della importanza della causa-

Distinti saluti-

(AVV.CATALDO RIZZO)



Scappellato

190

*colle
n. 1
Anno*



Am. Memo

COPIA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

RICORSO

del sig. COLOSIMO Vincenzo, nato 1°11.5.1936,
residente in Taranto al Viale Magna Grecia n° 320 ed elettiva-
mente domiciliato in Roma alla via Fabio Massimo n° 60
presso lo studio dell'avv. Sebastiano MASTROBUONO
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola SEBASTIO, in virtù
di mandato a margine del presente atto

contro

l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti TARANTO (A.M.A.T.)
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamen-
te domiciliata in Lecce, via Gualtiero I di Brenna, presso
lo studio dell'avv. Nicola MANNO

PERRUCCI Eupremio, residente in Manduria alla via A. Monaco
n° 9X per chiedere l'annullamento della sentenza resa, inter-
partes, dalla Corte d'Appello di Lecce - Sezione II Civile -
alle date 17.12.1982 - 26.2.1983, n° 78/83, notificata il
20 maggio 1983

* * *

1.- Con atto di citazione notificato l'11 e 16
Ottobre 1979, Colosimo Vincenzo conveniva dinanzi al Tribuna-
le di Taranto, Perrucci Eupremio e l'A.M.A.T., esponendo
che, a seguito dell'investimento subito il 23.10.1973 da parte
di autobus dell'Azienda, aveva riportato gravi lesioni dalle
quali, dopo una incapacità di attendere alle ordinarie occu-

Delego l'avv. Nicola
Sebastio a rappresen-
tarmi e difendere nel
giudizio dinanzi alla
Suprema Corte di Cas-
sazione di cui al con-
troscritto atto, eleg-
gendo domicilio in Ro-
ma alla via Fabio Mas-
simo n° 60 presso l'avv.
Sebastiano Mastrobuono

F.to: Colosimo Vincenzo
Per autentica
F.to: avv. Nicola Sebastio

p.c.c.

avv. Nicola Sebastio

*Avv. Nicola Sebastio
Via Pitagora, 67 - Tel. 25141
TARANTO*

pazioni protrattasi per dodici mesi, gli erano residuati postumi invalidanti. Aggiungeva che la responsabilità dello accaduto era stata accertata nella misura del 70% a carico del Perrucci, con sentenza, divenuta irrevocabile, emessa dal Tribunale di Taranto l'11.3.1977 e che aveva percepito dalla compagnia presso la quale l'autobus era assicurata la somma di f. 3.000.000 a titolo di provvisionale fissata dal Pretore nonché l'altra di f. 8.005.000 quale residuo massimale di polizza. Chiedeva, quindi, la condanna solidale dei convenuti al pagamento in suo favore della somma di f. 74.626.699 - e dell'altra maggiore o minore che sarebbe risultata dovuta - oltre interessi, danno da svalutazione e rivalsa delle spese e competenze del giudizio.

Mentre il Perrucci rimaneva contumace, si costituiva in giudizio l'A.M.A.T., la quale, contestando la domanda attrice, ne chiedeva il rigetto assumendo che la pretesa risarcitoria del Colosimo era da contenersi entro i limiti della somma percepita dalla compagnia di assicurazione.

2.- Acquisita agli atti documentazione ed espletata consulenza tecnica, l'adito Tribunale di Taranto, con sentenza alle date 8.7 - 13.10.1981, dichiarata provvisoriamente esecutiva, accoglieva per quanto di ragione la domanda attrice e, ritenuta la responsabilità del Perrucci nella misura del 70%, condannava solidalmente i convenuti al pagamento in favore del Colosimo della somma di f. 72.455.210 con



gli interessi compensativi dalla data del sinistro al soddis-
sfo nonché alla rivalutazione delle spese e competenze del giudi-
zio.

3.- Avverso tale sentenza proponeva tempestivo
e rituale appello, davanti alla Corte di Lecce, l'A.M.A.T.
lamentando che i primi giudici avevano erroneamente:

- ritenuto la responsabilità del Perrucci in assen-
za di una qualsiasi prova non potendo fare stato nei suoi
confronti la sentenza penale per essere, essa appellante,
restata estranea a tale giudizio;

- valutato le risultanze del procedimento penale,
giacché da una retta interpretazione delle stesse si ricava-
va che l'accaduto era da ascrivere alla antiggiuridica con-
dotta di guida del Colosimo, a cui esclusivo carico, andava,
pertanto, posta la responsabilità del sinistro;

- determinato il danno in base ad un'errata relazio-
ne della consulenza tecnica, che per la sua inattendibilità
andava invece rinnovata;

- riconosciuto un danno da invalidità temporanea,
peraltro determinato in maniera eccessiva, non tenendo presen-
te che il Colosimo non svolgeva attività lavorativa; munito
la sentenza di clausola, liquidato il danno non patrimoniale
nella misura di Lit. 10.000.000; non proceduto alla rivalutazio-
ne delle somme già corrisposte dalla compagnia di assicurazio-
ne.

Nella persistente contumacia del Perrucci, resisteva al gravame il sig. Vincenzo Colosimo, il quale proponeva impugnazione incidentale in ordine alla quantificazione del danno operata dal Tribunale; denunciava un errore di calcolo contenuto nella sentenza impugnata e chiedeva che le somme già liquidate e quelle a riconoscersi fossero rivalutate per il periodo successivo alla pronuncia di primo grado.

4.- L'adita Corte di Appello di Lecce - Sezione II Civile - con la sentenza indicata in epigrafe:

- rigettava con ampia e corretta motivazione, i primi tre motivi di gravame dell'impugnazione principale;

- riteneva fondata la censura relativa alla liquidazione del danno da invalidità temporanea, riconoscendo non dovuto e decurtando la somma riconosciuta dai primi giudici delle f. 7.200.000 attribuite a tale titolo;

- respingeva la doglianza relativa alla liquidazione del danno non patrimoniale;

- correggeva l'errore di calcolo contenuto nella sentenza di primo grado fissando in f. 66.638.208, invece che in f. 66.260.210, la somma dovuta per danno non patrimoniale;

- respingeva l'impugnazione incidentale, ponendo in risalto che i primi giudici avevano proceduto alla quantificazione del danno con criteri equitativi e che la equità



della liquidazione operata si ricavava ancor più dal fatto che il Tribunale era pervenuto alla effettuata liquidazione nonostante che il Colosimo avesse già riscosso, da alcuni anni, le somme postegli a disposizione dall'assicurazione".

Precedendo alla riliquidazione del danno alla stregua della operata correzione e dell'esclusione del danno da invalidità temporanea (L. 7.200.000), la Corte Salentina riduceva a L. 55.533.203, oltre interessi compensativi, la somma dovuta al Colosimo ed escludeva che potesse riconoscersi la rivalutazione monetaria per il periodo successivo alla pronuncia della sentenza di primo grado sul presupposto che, essendo questa munita di clausola per la immediata esecuzione, la mancata realizzazione del credito era da imputarsi anche al creditore che, non avendo azionato in via esecutiva il titolo, non aveva diritto a pretendere la rivalutazione della somma riconosciutagli.

Avverso tale ultima statuizione, che ha escluso il diritto a rivalutazione, propone ricorso alla Corte Ecc.ma il sig. Colosimo, deducendo il seguente

MEZZO UNICO DI ANNULLAMENTO

Violazione degli artt. 1223, 1224, 2° comma, cod. civ., nonché del principio della completa reintegrazione del patrimonio del creditore, in relazione all'art. 360 n° 3 cod. proc. civ..

La Corte di Appello di Lecce ha ritenuto di non poter

riconoscere la svalutazione monetaria sulle somme liquidate a titolo di risarcimento danni per il periodo successivo alla pronuncia della sentenza di primo grado per essere il Colosimo in possesso di titolo esecutivo idoneo (sentenza provvisoriamente eseguibile) a realizzare il proprio credito "nelle forme e nei limiti di legge, e per non aver l'A.M.A.T. "mai chiesto la revoca o la sospensione della clausola".

Riteniamo che, con tale statuizione, sia stato fatto malgoverno delle norme citate in rubrica, e che sia stato violato il principio, fermissimo, secondo cui, nella determinazione del risarcimento del danno da responsabilità aquiliana, costituente debito di valore, si deve tener conto della svalutazione monetaria intervenuta sino al momento della deliberazione della sentenza di appello, la quale, sola, costituisce la pronuncia definitiva di merito con cui viene liquidato il credito.

A.- Va sottolineato, in primis, che l'obbligazione risarcitoria dell'autore del fatto illecito e del responsabile civile non perde la sua natura di debito di valore per la presenza di una sentenza di primo grado dichiarata provvisoriamente esecutiva. A prescindere, invero, che, com'è costantemente ritenuto dalla Suprema Corte, il debito di valore si trasforma in debito di valuta soltanto al momento della decisione della sentenza definitiva di merito - e cioè di quella di secondo grado -; ci sembra indubitabile

che il maggior danno attinente al deprezzamento della moneta compete al creditore per il fatto in sé del mancato adempimento da parte dell'obbligato.

La circostanza che il creditore si sia astenuto dal procedere esecutivamente per evitare di incorrere nella responsabilità ex art. 96 c.p.c. non incide e non può incidere minimamente sul diritto a veder adeguato il risarcimento all'effettivo pregiudizio sofferto, né può snaturare la natura del credito o, ancor peggio, degradarlo da debito di valore a debito di valuta.

Quanto sopra viene confermato, ammesso che ve ne fosse bisogno, dalla considerazione che, come ritenuto dalla Suprema Corte, la svalutazione può essere esclusa soltanto in caso di rifiuto da parte del creditore dell'offerta reale fattagli dal debitore (Cass. 15.6.1981 n° 3900); non dalla potenzialità o meno della sentenza di primo grado ad essere posta in esecuzione.

B.- Inoltre, l'adeguamento della liquidazione alla svalutazione della moneta, realizzatasi nel periodo intercorso tra la sentenza di primo grado e quella d'appello, avrebbe dovuto essere effettuata dal giudice d'ufficio, anche nell'eventuale assenza di una specifica richiesta della parte, presente invece nel nostro caso.

Effettuata la liquidazione del danno dal giudice di primo grado con riferimento ai valori monetari correnti

alla data della sua decisione, la rivalutazione monetaria non avrebbe potuto, dunque, non essere disposta dalla Corte Salentina al momento della liquidazione definitiva del danno e relativamente alla perdita di valore della moneta verificatasi tra le due decisioni di primo e secondo grado.

Sulla somma così accresciuta avrebbero dovuto riconoscersi gli interessi compensativi anche sulla relativa differenza

P.Q.N.

salvo ampliare ed illustrare, si chiede che piaccia alla Corte Ecc.ma di accogliere il ricorso, con il presente atto proposto, e per l'effetto, di annullare la impugnata sentenza della Corte di Appello di Lecce - Sezione II Civile - alle date 17.12.1982 - 26.2.1983 n° 78/83, di cui tratta si, con vittoria di spese ed onorari, ed ogni altra conseguenza che del caso e di legge.

Salvo ogni altro diritto.

Si depositeranno, nei termini: ricorso, con delega a margine, debitamente notificato; copia autentica della sentenza impugnata; richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio, vistata dal Cancelliere; fascicolo delle precedenti fasi del giudizio.

Taranto - Roma 16 giugno 1983

(avv. Nicola SEBASTIO)

avv. Nicolalibano

RELATA DI NOTIFICA: l'anno 1983, il giorno _____ del mese
di giugno in Lecce . Richiesto dal sig. Vincenzo Colosimo
ut sopra domiciliato, e dall'avv. Nicola Sebastio, io sotto-
scritto A. Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Esecu-
zioni e Notificazioni presso la Corte di Appello di Lecce,
ho notificato copia del suesteso ricorso all'Azienda Munici-
palizzata Autotrasporti Taranto (A.M.A.T.), in persona
del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in Lecce alla via Gualtierio I di Brenna n°
1, presso lo studio dell'avv. Nicola Manno, quivi recandomi
e consegnandola a mani *proprie dell'Avv.*

Nicola Manno
Lecce 21/6/83

AGRIMI MARCELLA
AUT. UFF. GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO DI LECCE

OGGI

28924

Area. _____
Copie _____
Menz. _____
Piaze post. _____
Trasferita _____

Totale L. _____
Fisco 10% _____
Fisco Fisco _____
Spese postali _____
TOTALE L. _____

Il pagamento delle tasse 10%
data **21-6-1983**